



Oggetto: Sottoscrizione di due convenzioni per lo svolgimento del tirocinio di specializzazione fuori rete formativa.

Ufficio Proponente:	Direzione Amministrativa
Istruttore della pratica:	Alessandra Savino
Responsabile del procedimento:	Ivan Alessandro Mazzoleni
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Ivan Alessandro Mazzoleni
La delibera comporta impegno di spesa:	No
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 6 del 03-01-2025

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità:

verifica di regolarità economica non prevista

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali:

Mattia Longoni

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Ivan Alessandro Mazzoleni**

Direttore Sanitario **Michele Sofia**

Direttore Sociosanitario **Antonino Zagari**



Oggetto: Sottoscrizione di due convenzioni per lo svolgimento del tirocinio di specializzazione fuori rete formativa.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della Direzione Amministrativa

RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/3952 del 30 novembre 2020, avente ad oggetto *"Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale n. 23/2019"*, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili, mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- l'art. 27 del D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche, integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982, stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, relativo alla formazione specialistica dei medici, stabilisce, tra l'altro, che *"per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione"*;

VISTO il D.Lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, recante *"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"*, che:

- al Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- all'articolo 20 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- agli articoli 34 e seguenti disciplina la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;

RICHIAMATI:



- il D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015, recante *“Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”*, che individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il successivo D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, che:
 - ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell’attivazione della scuola;
 - ha previsto, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, che devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, con strutture pubbliche o private contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
 - ha precisato che laddove la struttura sia già parte della rete formativa di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre deve essere individuale e in deroga nonché subordinato alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria;

VISTE:

- la DGR n. X/7763 del 17 gennaio 2018, *“Indirizzi Regionali in materia di tirocini”*, che regola i caratteri generali della materia;
- la DGR n. XI/7437 del 30 novembre 2022, *“Protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle facoltà di medicina e chirurgia ai sensi dell’art. 29 della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i”*, che approva il protocollo d’intesa, identifica le strutture sedi di Ospedale Universitario e le strutture sedi di Ospedale di Insegnamento e definisce le strutture complesse a Direzione Universitaria;

CONSIDERATO che è nell’interesse generale:

- delle Università utilizzare competenze e strutture extra-universitarie per assicurare una migliore e più completa realizzazione dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche di tipo specialistico;
- delle strutture socio-sanitarie essere coinvolte nella didattica scientifica avanzata e di mantenere stretti rapporti di collaborazione e scambio con i centri più attivi della sperimentazione scientifica;

VISTE:

- la nota del 5/12/24, agli atti, con la quale l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro ha richiesto la stipula di una Convenzione extra rete formativa, ai fini dello svolgimento del tirocinio pratico di uno specializzando del corso della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso la S.C. Farmacia ospedaliera del P.O. di Vimercate di questa ASST, trasmettendo contestualmente il testo di convenzione ad oggetto: *“Accordo di collaborazione per lo svolgimento dell’attività fuori rete formativa per specializzandi”*, ai fini della regolamentazione giuridica delle attività che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di inizio del tirocinio, prevista per il 20/01/25 al 07/06/25;
- la nota del 25 luglio 2024, agli atti, con la quale l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha richiesto la stipula di una Convenzione extra rete formativa, ai fini dello svolgimento



del tirocinio pratico di uno specializzando del corso della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, presso la S.C. Oculistica di questa ASST, trasmettendo contestualmente il testo di convenzione ad oggetto: *“Convenzione per lo svolgimento di attività formativa ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa”*, ai fini della regolamentazione giuridica delle attività che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale, con validità data di stipula della convenzione, fino al 02/11/2025;

ACQUISITI i pareri favorevoli, agli atti, espressi, dal Direttore della S.C. Farmacia ospedaliera e dal direttore della S.C. oculistica, entrambi favorevoli all'accoglienza degli specializzandi di che trattasi;

DATO ATTO che detta iniziativa non si configura come rapporto di lavoro dipendente e che dall'adozione del presente provvedimento non discendono oneri a carico di questa Azienda;

RITENUTO, pertanto, opportuno stipulare le convezioni ad oggetto:

- *“Accordo di collaborazione per lo svolgimento dell'attività fuori rete formativa per specializzandi”*, con l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro che, allegata al presente provvedimento, (All. 1) ne costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di inizio del tirocinio, prevista per il 20/01/25 al 07/06/25;
- *“Convenzione per lo svolgimento di attività formativa ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa”*, con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, che allegata al presente provvedimento (All. 2) ne costituisce parte integrante e sostanziale, con validità data di stipula della convenzione, fino al 02/11/2025;

VISTA la proposta 6/2025 del Direttore Amministrativo con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell'art.3 del D. Lgs 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di autorizzare la sottoscrizione delle convezioni ad oggetto:
 - *“Accordo di collaborazione per lo svolgimento dell'attività fuori rete formativa per specializzandi”*, con l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro che, allegata al presente provvedimento (All. 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di inizio del tirocinio, prevista per il 20/01/25 al 07/06/25;
 - *“Convenzione per lo svolgimento di attività formativa ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa”*, con



l'Università degli Studi di Napoli Federico II, che allegata al presente provvedimento, (All. 2) ne costituisce parte integrante e sostanziale, con validità data di stipula della convenzione, fino al 02/11/2025;

2. di dare atto che detta iniziativa non si configura come rapporto di lavoro dipendente e che dall'adozione del presente provvedimento non discendono oneri a carico di questa Azienda;
3. di demandare tutti gli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente provvedimento alle Direzioni Mediche di presidio di afferenza delle strutture interessate nel tirocinio di specialità;
4. di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 – comma 6 – della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
5. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo, Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni e che il Responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è la Dott.ssa Alessandra Savino, Referente amministrativo dell'Ufficio Grant Office e Collaborazioni Istituzionali in Staff alla Direzione Amministrativa.

I seguenti Allegati sono parte integrante dell'Atto

All. 1 CONVENZIONE DOTT.SSA COSTANZO ULTIMA (2).pdf	ALL. 1 UNICATANZARO	73546a41094f28ca784015646f0a02009b74e43230051e647f68b91d967f7f82
All. 2 Convenzione_Iati Francesco_ASST-Brianza.pdf	ALL. 2 UNINAPOLI	d669773f1fc426145dbe227202def3ae99c00c6b2031ff55e3add3959e72b395

Il Direttore Generale

Dr. Carlo Alberto Tersalvi

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITÀ FUORI RETE FORMATIVA PER SPECIALIZZANDI

- VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 concernente il “Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento” che all’art. 12 prevede che “Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l’attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all’estero;
- VISTO il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 (“regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”);
- VISTO il Decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 relativo al riordino degli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- VISTO il sopracitato D.I. n. 68/2015, “Riordino Scuole di Specializzazione di area sanitaria” che prevede all’art. 2, comma 11, che durante il percorso formativo lo specializzando potrà svolgere attività presso istituzioni estere per una data massima di 18 mesi;
- VISTA la delibera del 24.09.2024 con la quale il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera ha approvato la richiesta della Dott.ssa Marzia Costanzo di frequentare l’Unità Operativa Complessa di Farmacia dell’Ospedale di Vimercate dal 20.01.2025 al 07.06.2025;
- VISTA la delibera del 30.10.2024 con la quale il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione tra l’Università Magna Græcia di Catanzaro e l’ASST Brianza per lo svolgimento del periodo di formazione extra rete, che la Dott.ssa Marzia Costanzo svolgerà presso l’Unità Operativa Complessa di Farmacia dell’Ospedale di Vimercate dal 20.01.2025 al 07.06.2025;

TUTTO CIO' PREMESSO

L’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro, (di seguito denominata anche Soggetto promotore) Loc. Germaneto, Campus Universitario, Viale Europa, (C.F. n. 97026980793), rappresentata dal Rettore, Prof. Giovanni Cuda, nato ad Andali (CZ) il 14.01.1962, domiciliato per la carica ove sopra;

E

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Brianza, con sede a Vimercate (MB), via Santi Cosma e Damiano n. 10, (C.F. e P.IVA 09314320962), (d’ora innanzi denominato “soggetto ospitante”), nella persona del Direttore Generale, Dott. Carlo Alberto Tersalvi, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore Amministrativo, Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni, all’uopo delegato con nota prot. n. 1076 del 14/06/2024;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Soggetto ospitante accoglie la Dott.ssa Marzia Costanzo, specializzanda iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, presso l’Unità Operativa Complessa di Farmacia dell’Ospedale di Vimercate – ASST Brianza, dal 20.01.2025 al 07.06.2025, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale allegato alla presente convenzione.

Sede e denominazione della Unità organizzativa o struttura assimilata: Unità Operativa Complessa di Farmacia dell'Ospedale di Vimercate

Modalità di supervisione e valutazione delle attività formative : Dott. Marco Ruoco, Direttore S.C farmacia ospedaliera

A conclusione del periodo di attività fuori rete formativa, il Soggetto ospitante rilascerà la certificazione dell'attività formativa svolta dallo specializzando.

ART. 2

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del D.I. 68/2015, durante il periodo, e per le attività svolte presso la struttura sanitaria, la stessa (attraverso il dirigente della unità operativa o struttura assimilabile) è responsabile dell'attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa della struttura ospedaliera o territoriale.

ART. 3

Il Soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria alla Dott.ssa Marzia Costanzo durante l'attività svolta presso le proprie strutture.

Il Soggetto ospitante si impegna affinché alla Dott.ssa Marzia Costanzo vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base al D. Lgs. 81/2008.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

ART. 4

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) e del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 5

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241 come modificato dal Decreto-legge del 23/12/2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014, n. 9.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 42 della Tabella (Allegato A) del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, Tariffa Parte II.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa (Parte II) del D.P.R. 26/04/1986, n. 131; le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 6

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Catanzaro.

ART. 7

La presente convenzione è valida dalla data della sottoscrizione sino alla data di conclusione delle attività indicata all'art. 1.

ASST Brianza

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni

Università Degli Studi

Magna Græcia

di Catanzaro

Il Rettore

Prof. Giovanni Cuda

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, *"riordino della scuole di specializzazione di area sanitaria"*;

Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 *"Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria"*;

Visto il parere positivo del Consiglio della Scuola di Specializzazione di Oftalmologia (verbale n. 7 del 28.1.2024)

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi di Napoli Federico II di seguito denominata **"Università"** C.F. 00876220633 nella persona del Rettore pro tempore Prof. Matteo Lorito, nato a Salerno il 08.03.1961 e domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Napoli – Corso Umberto I n.40;

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Brianza, con sede a Vimercate (MB), via Santi Cosma e Damiano n. 10, (C.F. e P.IVA 09314320962), (d'ora innanzi denominato **"soggetto ospitante"**), nella persona del Direttore Generale, Dott. Carlo Alberto Tersalvi, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore Amministrativo, Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni, all'uopo delegato con nota prot. n. 1076 del 14/06/2024;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Oftalmologia, del dott. **Francesco Iatì** nato a Reggio Calabria il 02.03.1993 – codice fiscale: TIAFNC93C02H224D – iscritto al III anno per l'a.a. 2022/2023 (d'ora in poi denominato "specializzando").

Art. 3 – Durata formazione

L'attività di formazione disciplinata dalla presente convenzione si svolge a decorrere dal 02.01.2025, ovvero dalla data di stipula della convenzione, fino al 02.11.2025 (dieci mesi).

Lo specializzando non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: presso l'U.O.C. di Oculistica (Direttore Dott. Sergio Ortolina) dell'Ospedale Civile di Vimercate dell'ASST Brianza, con orari di accesso da definire.

Art. 5 – Obiettivi e modalità della formazione

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività previste dal progetto formativo.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di formazione

La formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione.

Art. 7 – Tutor

L'attività di formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. Sergio Ortolina, indicati come tutor dal soggetto ospitante.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività formativa

Durante lo svolgimento della formazione l'attività è seguita e verificata dal Prof. Diego Strianese, tutor universitario in veste di responsabile didattico-organizzativo, nonché Direttore della Scuola.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Copertura rischi professionali

Lo Specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medesimo presso il soggetto ospitante, manlevando l'Università ed il Soggetto ospitante da qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'accensione delle polizze nonché per tutti i rischi assicurati. E' a carico dello specializzando la polizza R.C. Colpa grave.

Art. 11 – Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12 – Uniformi di servizio

Il soggetto ospitante mette a disposizione le uniformi di servizio agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione.

Art. 13 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto;

- a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.
- a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza e comunque previo accordo delle parti;
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 14 – Prolungamento formazione

Qualora l'Università richieda di prolungare lo svolgimento del periodo di formazione, tale proroga potrà essere autorizzata a seguito di formale richiesta, con apposito provvedimento da concordare tra le parti.

Art. 15– Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare del trattamento si impegna a fornire le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

Art. 16– Imposta di bollo e di registro

La convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, ed i costi sono a carico dell'Università. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20.03.1989 estesa con autorizzazione n. 45414 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Napoli il 29.02.2024.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Napoli.

Art. 17– Norma finale

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

FIRMA

Per l'Università degli studi di Napoli
Federico II

IL RETTORE
(Prof. Matteo Lorito)

FIRMA

Per l'Azienda Socio Sanitaria Della Brianza

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Ivan Alessandro Mazzoleni)
